



Novità in materia di appalti e DECRETO DEL FARE

Firenze, Padova, Milano,
Roma

Ottobre 2013



Programma

- **Le novità in materia di appalti pubblici**

Le novità del “Decreto del fare” (L.98 / 2013),

- “Proroghe in materia di appalti pubblici” (art. 26);
- “Suddivisione in lotti” (art.26-bis);
- **“Anticipazione del prezzo” (art. 26-ter);**
- **“Indennizzo da ritardo nella conclusione del pro-cedimento” (art.28.);**
- “Disposizioni in materia di beni culturali” (art.39);;
- **“Semplificazioni per i contratti pubblici” (art.49-ter);**

- Concessione di lavori pubblici e **consultazione preliminare** degli Istituti di credito.

- **“Semplificazioni in materia di DURC (art.31”);**

- “White list” e gestione dell’**elenco fornitori** dopo il DPCM 18 04 2013

- **Lavori specialistici** e qualificazione delle impre-se (Consiglio di Stato del 26 Lug. 2013)



Le modifiche al Codice dei Contratti



Art. 2

Principi

1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. **Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti**



Art. 6

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, **di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali** e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.



Art. 7

Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:
 - a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, **con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis**, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;



Art. 38

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; **resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva**



Art. 82

Critério del prezzo più basso

3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 118

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7.
 - **Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.**

Art. 131

Piani di sicurezza

- 2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi




Art. 143

Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici

- **All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.**


...

- 8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento **dell'equilibrio economico-finanziario** degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. **Le variazioni** apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, **quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)** comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di



...

scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino acinquanta anni.



...


8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. **La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi**




Art. 144

Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

- 1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.


- 
- 3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.....



.....

3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.

- **Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori **economici invitati a presentare le** offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base **di gara sotto il profilo della finanziabilità**, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati**

- 
- **Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.**




...

- 3-ter. il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla **dichiarazione sottoscritta** da uno o più istituti finanziatori di **manifestazione di interesse a finanziare l'operazione**, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.



....

3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la **risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento** o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo.

- 
- **Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva**



....

- **Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.**



Art. 153

Finanza di progetto


21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.



Art. 253


Norme transitorie

9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2015**, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai ~~migliori cinque anni del decennio~~ **al decennio** antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.



.....

Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2015**, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste



.....

15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2015** per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara



....

- 20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al ~~31 dicembre 2013~~ **31 dicembre 2015** le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.



Art. 26-ter

Anticipazione del prezzo

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in **deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo**, e' prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di **un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale**. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione e' effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed e' compensata nel corso del medesimo anno contabile.



In dettaglio

- Per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal d.lgs. 163/2006 s.m.i. affidati a seguito di gare bandite dal 21 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 è prevista **un'anticipazione del 10%** dell'importo contrattuale da versare all'esecutoreart.
- 26-ter, comma 1 l. 98/2013in deroga al divieto posto dall'art. 140, comma 1 del d.P.R. 207/2010
- **OPERATIVAMENTE**: il DL verifica l'avvenuto versamento dell'anticipazione; recupera progressivamente l'anticipazione nei s.a.l.; controllo polizze a garanzia



.....

- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla **costituzione di una garanzia fideiussoria** bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori
- 26-ter l. 98/2013art. 124, comma 1 del d.P.R. 207/2013la nuova norma agisce in deroga al divieto sancito dall'art. 140, comma 1 del d.P.R. 207/2010;
- **OPERATIVAMENTE**: il DL verifica esistenza e conformità della polizza; controllo rispondenza cronoprogramma; trasmissione verifiche al responsabile del procedimento



...

- L'importo della garanzia viene gradualmente e **automaticamente ridotto** nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante
- art. 26-ter l. 98/2013 art. 124, comma 2 del d.P.R. 207/2013
- **OPERATIVAMENTE**: il DL provvede alla riduzione dell'importo della garanzia fideiussoria; recupero progressivo dell'anticipazione nei s.a.l. predisposti



....

- L'anticipazione viene erogata all'esecutore **entro 15 giorni** dalla data di effettivo inizio dei lavori. La **ritardata corresponsione** dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante al pagamento degli interessi – art. 1282 c.c.
- art. 26-ter l. 98/2013 art. 140, comma 2 del d.P.R. 207/2013 art. 1282 codice civile
- **OPERATIVAMENTE** : il DL verifica tempistica di erogazione dell'anticipazione all'esecutore; segnalazione eventuale ritardo al responsabile del procedimento

...

- Il mancato rispetto dei tempi contrattuali determina la **decadenza dall'anticipazione** sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione
- art. 26-ter l. 98/2013 art. 140, comma 3 del d.P.R. 207/2013
- OPERATIVAMENTE: il DL prevede richiesta restituzione e calcolo interessi in caso di ritardo sul cronoprogramma (con responsabile del procedimento)

Art. 28. Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

- 1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'[art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), in caso di **inosservanza del termine di conclusione** del procedimento amministrativo **iniziato ad istanza di parte**, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, **corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.**




...


- 2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad **azionare il potere sostitutivo** previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge **individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo**.




.....

- 3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre **ricorso** ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice.

- 
- 4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, **domanda per ottenere l'indennizzo**. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
 - il contributo unificato è ridotto alla metà

- 
-
- 7. La **pronuncia di condanna** a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della **Segreteria del giudice** che l'ha pronunciata, **alla Corte dei conti** al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

- 
- 8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del **diritto all'indennizzo**, nonché delle modalità e dei **termini per conseguirlo**, e sono altresì indicati il **soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo** e i termini a **questo assegnati** per la conclusione del procedimento.



prima applicazione

- 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, **in via sperimentale** e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi **all'avvio e all'esercizio dell'attività** di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore.

...

- 12. Decorsi **diciotto mesi** dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con **regolamento** emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la **conferma, la rimodulazione**, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo.

BNDPCP

- 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da **tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



approfondire

- Lavori specialistici
- Costo più basso
- DURC
- Concessioni
- White list
- AVCpass



DURC



DURC

Regolarità Contributiva

- Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che: [...]
- i) hanno commesso violazioni **gravi, definitivamente accertate**, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;



Codice: art. 5

- Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: [...]
- G) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui *all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,*



Art. 31 comma 2, L 98/2013

- b) all'[articolo 118, comma 6](#), il terzo periodo è sostituito dal seguente: *«Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.»*.



Art. 31 comma 4, L 98/2013

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'[articolo 38, comma 1, lettera i\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#);
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'[articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006](#);
 - c) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.



Art. 31 comma 5, L 98/2013

- Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
- I soggetti di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera b\), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#), utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.



Pagamenti

- Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono **il DURC ogni centoventi giorni** e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.



Art. 31 comma 3, L 98/2013

intervento sostitutivo

- Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali **un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto**, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
- Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.



Art. 31 comma 7, L 98/2013

- Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.



Art. 31 comma 7, L 98/2013

preavviso di rigetto

- Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.



Nota bene – art. 4 DL 70/2011 come modificato dalla legge di conversione 106/2011.

14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i **soggetti contraenti possono produrre** una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **in luogo del documento di regolarità contributiva**. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare **controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni** sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.



Atti attuativi

- **Circolare 6 settembre 2013, n. 36 Ministero del lavoro** – *“art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti”*.
- **Nota INAIL , prot. 5727 del 20.9.2013** *“DURC. Intervento sostitutivo ex art. 31, comma 8-bis, decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013. Obbligo del DURC ai sensi dei commi 8-quater e quinquies”*


- 
-
- **Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 21/10/2013 n. 40**
D.M. 13 marzo 2013 - Certificazione di crediti e rilascio del DURC - Primi chiarimenti
 - **Istruzioni INAIL 3/10/2013**
DURC. Intervento sostitutivo ex art. 31, comma 8-bis, decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013. Obbligo del DURC ai sensi dei commi 8-quater e quinquies



Circolare 6 settembre 2013, n. 36

Ministero del lavoro

- L'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il Documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest'ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto **risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data**. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente

- 
- Con l'art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato **tre “raggruppamenti”** in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti.

Primo gruppo

- Controllo/aggiudicazione/contratto
- “Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (*“per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*), la durata di 120 giorni di validità decorre, **evidentemente**, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, **di verifica della dichiarazione sostitutiva**”.

- ...
- Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, **se in corso la validità**, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando l'immediata operatività di tale disposizione in relazione all'utilizzo del DURC da parte **della medesima stazione appaltante**, maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.



Secondo gruppo

- Pagamento e saldo finale
- viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad **ogni procedura contrattuale** e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
- Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).



Subappalto

- In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l'acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del **rilascio dell'autorizzazione** di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall'art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.



erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici

- [compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti)] ... da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l'acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del comma 3 dell'art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal Documento.
- Validità 120 gg.



La procedura per l'intervento sostitutivo

Istruzioni operative INAIL 3 ottobre 2010

- a) è stata rimodulata nell'ambito dei contratti pubblici, prevedendo l'obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del DPR n. 207/20104;
- b) si applica ora, "*in quanto compatibile*" alle amministrazioni pubbliche che erogano sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, per i quali è prevista l'acquisizione d'ufficio del DURC.

Procedura ...

- Ricevuto un DURC attestante l'irregolarità nei confronti dell'Inail del soggetto beneficiario dell'erogazione, l'amministrazione deve compilare il modello "Intervento sostitutivo Durc – Comunicazione preventiva" e inviarlo tramite PEC alla Sede Inail competente (indicata sul certificato);

Modulo Intervento sostitutivo DURC – comunicazione preventiva

Alla Sede INAIL di
.....@postacert.inail.it²

Oggetto: DURC - Intervento sostitutivo – Comunicazione preventiva.

Codice fiscale ditta irregolare

Codice ditta INAIL

DURC CIP

Protocollo

Emesso il gg /mm /aaaa

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del
(nome e cognome)

procedimento della stazione appaltante (SA) / amministrazione procedente (AP)

.....
(denominazione)

codice fiscale SA/AP, comunica di voler attivare

l'intervento sostitutivo ai sensi (barrare la casella di interesse):

dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 31, comma 3, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013

dell'art. 31, comma 8-bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013

per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per un importo di:

Euro (Indicare l'importo che si intende versare all'INAIL)

e, a tal fine, chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:

Tel. Ufficio Fax Ufficio

E-mail Ufficio E-mail PEC Ufficio

Il Responsabile del procedimento

.....

...

- La Sede, verificata l'attualità dell'inadempienza contributiva, trasmette via PEC all'amministrazione la comunicazione con i dati per il pagamento, con indicazione dell'importo e delle modalità di compilazione dei modelli di versamento F24 o F24 EP.
- Nel caso in cui l'Amministrazione non possa utilizzare i modelli F24 e F24 EP, la Sede INAIL indica l'IBAN sul quale effettuare il pagamento e la causale che deve essere indicata, al fine di contabilizzare correttamente l'incasso.



Certificazione dei crediti e pagamenti

Circolare Min Lav. 40/2013

- Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il **Decreto 13 marzo 2013** (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. **13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012** (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una *certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto*”.



Scopo

- Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debtrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.




Procedura

- in presenza della certificazione del credito, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC “*con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (...) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo*”.



.....

- qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio **da parte di una P.A.** (v. ML circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, **dovrà dichiarare** di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite **Piattaforma informatica** (v. *infra*) e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “*ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012*” (termine: preavviso di rigetto).

- 
- Come da indicazioni del MEF, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno **pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma** e attraverso il codice acquisito, per il tramite dell'amministrazione richiedente ovvero direttamente dall'interessato nella fase di regolarizzazione, l'esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l'esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del DURC.



Cosa fare

Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:

- dicitura di emissione “*ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012*”;
- importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell'Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
- gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell'ammontare complessivo disponibile;
- eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.



....

- Il DURC in questione “*può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge*”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.
- Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, **si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010**, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa Amministrazione con circ. n. 3/2012.



White list



White list

Legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato inG.U. il 15 luglio 2013

- Si tratta di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, **non soggetti a rischio di inquinamento mafioso**, cui devono chiedere di essere iscritti gli esecutori dei lavori/servizi e forniture oggetto di contratti e successivi subappalti e subcontratti
- Le ditte interessate dovranno comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda d'iscrizione negli elenchi in argomento presso almeno una delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo.



Art. 1, comma 52, L 190/2012


- Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede **soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività**. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco



Attività

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono (integrabile ed aggiornabile con DM):

- trasporto di materiali a discarica conto terzi;
- trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- autotrasporto conto terzi;
- guardiania dei cantieri;

- 
- Ciascuna Prefettura pubblica, sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco per il quale e' competente, curandone il costante aggiornamento, nonche' l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.
 - Sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, nella sezione "Amministrazione 'trasparente", sono pubblicati gli indirizzi delle caselle di posta elettronica certificata delle Prefetture dedicate alle finalita' indicate al comma 1.



Efficacia

- L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l' **INFORMAZIONE** antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
- È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
 - assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
 - assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
- L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.



PREFETTURA COMPETENTE

- La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c.. Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato , la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.



Variazioni

- L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano anche le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
- La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.




Appalti al prezzo più basso



Appalti al prezzo più basso

1. Il **prezzo più basso**, inferiore a quello **posto a base di gara**, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
 - a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

- 
- 3-bis.** Il **prezzo più basso** è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento».



207/2010

- ai fini della determinazione del prezzo più basso identifica due modalità applicative:
 - *Art. 118. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori.*
 - *Art. 119. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.*




Cosa cambia

- la nuova disciplina, nella fattispecie di scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso, **non limita** più l'azione ad un mero **controllo di congruità** formulato sulla base di valutazioni parametriche e decontestualizzate, ma richiede che il costo del lavoro sia **valutato puntualmente in quanto "costo puro ed incompressibile"** da non assoggettare al mercato, in perfetta analogia con i costi aggiuntivi per la sicurezza desunti in fase progettuale.



Linee guida ITACA

- La norma dopo aver precisato all'art 82, comma 1, che “**il prezzo più basso(è quello) inferiore a quello posto a base di gara” (pertanto è chiaramente quello offerto dall'impresa)**, precisa poi al comma 3 bis come tale prezzo deve essere determinato, **evidentemente dall'impresa stessa** (il prezzo più basso è **determinato** al netto delle spese relative al costo del personale, **valutato...**), **evidenziando in maniera chiara che la valutazione relativa alla congruità di quanto indicato in offerta è rimessa alla stazione appaltante alla quale la norma da precisi riferimenti circa le modalità per effettuare tale valutazione.**

- 
- In ragione di un'interpretazione strettamente letterale della norma, il legislatore parrebbe aver voluto che il costo del personale venga scorporato dall'importo a base di gara.



....

- Pertanto, nell'ipotesi che la stazione appaltante **determini in fase progettuale** il costo del personale, si ritiene percorribile la prima interpretazione della norma, ovvero lo scorporo del medesimo costo dall'importo complessivo dell'appalto: pertanto i *concorrenti offriranno la percentuale di ribasso da applicare sull'importo dell'appalto al netto del costo del personale*



....

- Qualora, invece, la stazione appaltante **non determini in fase progettuale il costo** del personale, può operare nell'ambito di una procedura **mediante offerta a prezzi unitari**, con la quale richiede ai concorrenti in sede di offerta di indicare per ogni lavorazione il relativo costo del personale.



Lavori

- Risulta indispensabile individuare la modalità di definizione delle spese per il personale da non sottoporre al confronto concorrenziale, la quale potrà avvenire in modo **analitico o parametrico**.




Analitico

- Per quanto riguarda **la determinazione in modo analitico**, come è noto tra gli elaborati di ogni progetto di opere pubbliche vi sono il Computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, e l'analisi prezzi. L'elenco prezzi può essere desunto in tutto o in parte dagli elenchi prezzi ufficiali di cui all'art. 133 del Codice. Qualora gli elenchi prezzi ufficiali siano supportati da analisi, dalle stesse può essere ricavata l'incidenza del costo della manodopera per quantità unitaria e in analogia, qualora il prezzo sia analizzato direttamente dal progettista, dalla stessa analisi si può ricavare l'incidenza di interesse



Parametrico

- La **determinazione in modo parametrico**, più immediata, richiede a monte la definizione di costi standard per tipologie di opere
- tabelle di cui al DM Ministero LLPP dicembre 1978, che suddivide in alcune categorie i lavori pubblici e per ogni categoria definisce le incidenze della manodopera, dei materiali e dei noli. A titolo esemplificativo, dette tabelle prevedono un incidenza della manodopera del 18% per le opere stradali e del 40% per le opere edili
- Intesa per la congruità manodopera

- 
- Al fine della determinazione dell'offerta migliore, determinata al netto delle spese relative al costo del personale, si possono prospettare due percorsi:




.....

- nel primo, nell'ipotesi che la stazione appaltante determini il costo del personale da sottrarre al ribasso, l'offerta sarà acquisita con la modalità applicativa prevista dall'art. 118 del Regolamento *“Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori”* e pertanto il concorrente si limiterà a proporre nella propria offerta esclusivamente una percentuale di ribasso da applicare all'importo a base di gara indicato dalla stazione appaltante al netto del costo del personale (al netto del costo delle spese generali ed utile) e su detta proposta verrà aggiudicato il contratto;



.....

- nel secondo, qualora la stazione appaltante **non determini il costo del personale**, l'offerta verrà acquisita con la modalità applicativa prevista dall'art. **119 del Regolamento** *“Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari”*; in tal caso il concorrente dovrà proporre per ogni lavorazione e fornitura prevista per l'esecuzione dell'opera la propria offerta e pertanto dal prodotto tra le quantità e le singole offerte e dalla sommatoria delle stesse si ricaverà il prezzo offerto da parametrare con quello posto a base di gara al fine della determinazione della percentuale di ribasso offerto.

- 
- E' indubbio che nella seconda fattispecie il concorrente è in grado di indicare puntualmente il proprio costo del personale per ogni specifica lavorazione e l'importo complessivo quale sommatoria dei prodotti tra il valore unitario e le singole quantità elencate nella lista fornita dalla Stazione Appaltante. Ne consegue che **il prezzo più basso offerto** sarà dato dalla sommatoria del costo del personale, inteso come costo incompressibile ovvero da non assoggettare a negoziazione, e il costo delle lavorazioni e forniture depurato dal costo del personale.



Primo caso

- Nel caso di **appalto di sola esecuzione di lavori da aggiudicarsi al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi (art. 118) da stipulare a misura** il bando e lo schema di contratto devono riportare **l'importo delle lavorazioni presunte** (desunto dal computo metrico estimativo), **l'importo presunto del costo del personale** al netto di spese generali e utili da intendersi quale importo del costo della manodopera da impiegare per la realizzazione di quanto in progetto (desunto dallo specifico computo metrico estimativo) da non assoggettare a ribasso d'asta e **l'importo degli oneri della sicurezza** derivanti dall'attuazione delle misure individuate nel piano di sicurezza e di coordinamento predisposto ai sensi del DLgs 81/2008, da non assoggettare a ribasso.



Secondo caso

- Nel caso di **appalto di sola esecuzione di lavori da aggiudicarsi al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo dei lavori (art. 118) da stipulare a corpo il bando e lo schema** di Contratto devono riportare l'importo **delle lavorazioni presunte** (desunto dal computo metrico estimativo), l'importo presunto al netto di spese generali e utili del **costo del personale** da intendersi quale importo del costo della manodopera da impiegare per la realizzazione di quanto in progetto (desunto dallo specifico computo metrico estimativo) da non assoggettare a ribasso d'asta e **l'importo degli oneri della sicurezza** derivanti dall'attuazione delle misure individuate nel piano di sicurezza e di coordinamento predisposto ai sensi del DLgs 81/2008, da non assoggettare a ribasso.



Terzo caso

- Nel caso di **appalto di sola esecuzione di lavori da stipulare a misura, a corpo o parte a corpo e parte a misura da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari**, nel richiamare il disposto dell'**art. 119** del Regolamento, si ritiene che il costo del personale, non influenzi la fase dell'offerta e pertanto risulterà utile esclusivamente per la fase di verifica della stessa ai fini di determinare la congruità di quanto esposto dal concorrente in ordine al costo del personale



Servizi e forniture

- Al fine di una corretta valutazione da parte del progettista del costo del personale è bene specificare che lo stesso è **da ritenersi solo quello che viene impiegato nell'esecuzione dell'appalto e non anche quello attinente all'organizzazione generale dell'impresa**. Il costo da esporre è esclusivamente quello relativo al **salario e agli oneri previdenziali, assistenziali ed accessori** derivanti dall'applicazione dei contratti **al netto di spese generali ed utili di impresa**. Qualora il progetto preveda un elenco prezzi contrattuali lo stesso dovrà anche indicare il costo del personale valutato come sopra detto



.....

- graverà solo in capo al progettista la valutazione **puntuale di detto costo** tramite proprie valutazioni tecnico- scientifiche.
- Particolarmente gravoso potrà essere detto compito in quanto la normativa generale **non prevede** nella maggior parte dei casi uno sviluppo progettuale su più livelli in analogia con il settore dei lavori, e pertanto se il livello di definizione è equivalente a **quello "preliminare"** la valutazione non potrà che essere effettuata in modo parametrico utilizzando, le tabelle redatte dai Ministeri competenti con riferimento al costo del lavoro per specifici settori merceologici di attività, così come previsto all'art. 87, comma 2, del Codice.



Forniture

- si possono ritenere escluse dall'adempimento le forniture senza posa in opera e i servizi nei quali non vi è impiego di manodopera, quali quelli finanziari, assicurativi, ecc..



Dubbi

- Soluzioni che “presumono” un costo (parametrico e analitico)
- Limitazione libertà impresa
- Solo prezzo più basso?



AVCpass e BNDTCP



AVCpass

- 1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.



BNDPCP – Decreto FARE

dal 20 novembre 2013

- 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da **tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



Unico sistema

- Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 **esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici**. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

....

- 4. A tal fine, i soggetti **pubblici e privati** che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 **sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità** entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità.
- Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, **contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici**.

Art. 42.

Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

- 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
 - a) presentazione dell'elenco dei **principali servizi o delle principali forniture prestati** negli ultimi **tre anni** con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;



Art. 42

- 3-bis. **Le stazioni appaltanti** provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **secondo il modello predisposto** e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la **certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a)**, del presente articolo **rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio**; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11



Delibera 111/2012

- Acquisito il CIG (perfezionato), i requisiti di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, la Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore accede ad AVCPASS, ed indica i soggetti abilitati a compiere le verifiche.
- Ai fini delle verifiche, la Stazione Appaltante, attraverso il soggetto abilitato, trasmette tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici selezionati



O.E.

- L'Operatore Economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e **individuata la procedura** di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema AVCPASS un **"PASSOE"** da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
- Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono sul sistema AVCPASS i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti Certificanti



Controlli

- L'Autorità avvia, tramite il soggetto indicato dalla SA, presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti a comprova dei requisiti generali.
- Non appena ricevuta la documentazione dagli Enti Certificanti l'Autorità la mette a disposizione.
- Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non abbia trasferito entro 60 gg dalla data dell'aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento i fascicoli di gara e i documenti in esso contenuti, l'Autorità, trascorsi 4 giorni dal termine suddetto procede ad inviare la documentazione via PEC alla Stazione Appaltante /Ente Aggiudicatore



Decorrenza

- Gli appalti di **importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00** di cui alle lettere a) e b) del Comunicato del Presidente dell'Autorità avente ad oggetto "*Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'“Attuazione dell'art. 6 - bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”* entrano in **regime di obbligatorietà**



Cosa resta facoltativo

- Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso *procedure interamente gestite con sistemi telematici*, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l'obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.
- è sempre possibile anche per questa tipologia **TBD** di appalti, procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità *web based*

Quali controlli

Documento	Ente certificante	Tempistica
<ul style="list-style-type: none"> Visura Registro delle Imprese Bilanci delle società di capitali ove tenute al deposito presso le CCIAA 	Unioncamere (Infocamere)	Real time
<ul style="list-style-type: none"> Certificato del casellario giudiziale integrale Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 	Ministero della Giustizia	24h
Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti, studi associati e società di ingegneria	Inarcassa	48h
Comunicazione di regolarità fiscale	Agenzia Entrate/Equitalia	10 gg lav
Documento Unico di Regolarità Contributiva fornito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	Inail/INPS/Casse Edili	30/45gg
Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale	INPS	Real time
Comunicazione Antimafia	Ministero dell'Interno	Real time
Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28	Accredia	Real time
Fatturato globale degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili	Agenzia delle Entrate	Entro 48h

■ ■ ■ ■ ■

Documento	Ente certificante	Tempistica
Estratto dal casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all'art. 7, comma 10, del Codice dei contratti pubblici	AVCP	Real time
Attestazioni SOA	AVCP	Real time
Certificati Esecuzione Lavori (CEL)	AVCP	Real time
Ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti	AVCP	Real time
Documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non inclusa nei documenti sopra riportati	OE	-
Certificato di avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di Amministrazioni/Enti pubblici	AVCP	Real time



Prossimi passi

<i>Documento</i>	<i>Ente certificante</i>	<i>Tempistica</i>
<i>Regolarità contributiva geometri</i>	CIPAG	Tbd
<i>Certificazione del rispetto delle norme in materia di impiego di lavoro disabile Legge 68/99</i>	Ministero del lavoro	Tbd
<i>Informativa antimafia</i>	Ministero dell'Interno	Tbd
<i>Procedure di fallimento in corso</i>	Tribunali fallimentare	Tbd
....



Strumenti

- La PEC è stata identificata come strumento idoneo al processo di comunicazione delle credenziali di autenticazione dell'utenza per le funzioni più delicate e delle informative richieste dalla normativa di settore, a fronte delle garanzie che tale strumento offre circa la titolarità della casella di posta, la riservatezza della comunicazione, la tracciatura dell'invio e della ricezione di dette comunicazioni
- Allo studio altri mezzi

PROCESSO




LEGENDA:

Stazione Appaltante - RP

Stazione Appaltante - Soggetti tenuti alla verifica dei requisiti

Operatore Economico


ADEMPIMENTI S.A.



ADEMPIMENTI O.E.



- In accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dall'AGI (Associazione Imprese Generali), il Consiglio di Stato, con parere 26 giugno 2013, n. 3014, ha sancito l'annullamento del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 limitatamente ad alcuni articoli che riguardano i lavori pubblici, i quali si porrebbero in contrasto con i principi comunitari e con la normativa nazionale primaria

- 
- In particolare, le disposizioni del Regolamento interessate dalla censura sono:
 - 1) gli artt. 109 comma 2, e 107, comma 2, nonché l'Allegato A, nella parte in cui **limitano** in modo discriminatorio la **qualificazione e la capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese speciali**, in conseguenza dell'obbligo di subappaltare o di rendere a qualificazione obbligatoria una serie numerosa di lavori, diversi da quelli connotati da spiccata complessità tecnica;
 - 2) l'art. 85, comma 1, lett. b), commi 2 e 3, nella parte in cui prevede particolari **limiti di qualificazione** per le imprese che abbiano subappaltato più del 30 per cento di ciascuna categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria o del 40 per cento nel caso di categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, penalizzando l'impresa che utilizzi il subappalto oltre le predette percentuali



CDS ...

- contraddittorietà ed illogicità, atteso che tali norme **non hanno adeguatamente considerato** che la qualificazione per una categoria OG comprende, nella normalità dei casi, l'idoneità allo svolgimento di una serie di prestazioni **specialistiche che sono necessarie e complementari** nello svolgimento degli interventi descritti dalla categoria generale.



regola generale

dall'art. 109, comma 1, Regolamento

- concorrente qualificato per la categoria prevalente è legittimato ad eseguire anche le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporate per le quali non è qualificato, purché posseda i requisiti speciali riferibili alla categoria prevalente commisurati all'importo complessivo dell'appalto



Limite

- Tuttavia, ai sensi dell'art. 109, comma 2, tale facoltà di eseguire le lavorazioni scorporabili attraverso la qualificazione nella categoria prevalente è limitata alle sole categorie di lavori a "qualificazione non obbligatoria".
- Pertanto, se le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria, il concorrente dovrà **obbligatoriamente subappaltare** le corrispondenti lavorazioni a soggetti adeguatamente qualificati (fattispecie del c.d. "subappalto necessario").



Inoltre ...

- quando le categorie scorporate siano rappresentate dalla **cosiddette opere speciali** (o superspecialistiche) di cui all'art. 107, comma 2, del Regolamento, viene in rilievo anche **un limite al subappalto del 30 per cento dell'importo della categoria** (ex art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006). Il concorrente non qualificato per quella categoria di opere, dunque, non potrà neppure interamente subappaltarle, e, al fine di partecipare alla gara, dovrà perciò obbligatoriamente **associarsi a imprese in possesso della relativa qualificazione** (o ricorrere all'avvalimento)



Allegato A

- Ne deriva che la regola generale sancita dall'art. 109, comma 1, del Regolamento incontra un duplice ordine di eccezioni, che ne rendono l'operatività del tutto marginale ed episodica. Infatti, alla luce dell'Allegato A (che elenca le categorie di lavori a "qualificazione obbligatoria") e dell'art. 107, comma 2 (che elenca le categorie di lavori "superspecialistiche") emerge che:
 - su 52 categorie di opere, ben 46 sono, in base al menzionato allegato A, a qualificazione obbligatoria e, quindi, non eseguibili dall'affidatario in possesso della sola categoria prevalente dell'appalto;
 - di queste 46, ben 24 categorie sono "superspecialistiche" non subappaltabili, imponendo la necessaria aggregazione di un operatore qualificato ai fini della partecipazione alla gara.



CDS

- Ciò riscontrato, il Consiglio di Stato ha osservato che, in sede di adozione del Regolamento, l'individuazione delle opere specialistiche a qualificazione obbligatoria avrebbe richiesto una più attenta valutazione, al fine di realizzare un più equilibrato contemperamento tra due opposte esigenze:
 - da un lato, consentire all'impresa munita della qualificazione OG di poter svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare quello che è l'intervento che costituisce l'oggetto principale della sua qualificazione;
 - dall'altro, imporre, invece, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per la loro rilevante complessità tecnica o per il loro notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari



l'art. 85, comma 1, lett. b) del Regolamento

- La norma in questione, in particolare, prevede che, ove l'appaltatore si mantenga nei limiti segnati dalla disposizione (40 o 30 per cento di lavori dati in subappalto, a seconda che si tratti o meno di categoria a qualificazione obbligatoria), esso potrà sfruttare, ai fini della futura qualificazione SOA, tutti i lavori subappaltati della categoria scorporabile in questione (oltre quelli eseguiti in proprio).
- Nel caso in cui oltrepassi il limite del 30 o 40 per cento, invece, – fermo restando che la parte eccedente non potrà essere affatto sfruttata per la qualificazione – la stessa percentuale del 30 o 40 per cento non potrà essere interamente destinata ad ottenere la qualificazione nella categoria scorporabile, potendo, al massimo, essere ripartita tra la categoria prevalente e scorporabile. In quest'ultimo caso, la percentuale riferita alla categoria scorporabile non potrà essere superiore al 10 per cento.




II CDS ...

- tale disciplina condurrebbe a risultati irragionevoli. Infatti, nell'ipotesi in cui l'impresa aggiudicataria decidesse di subappaltare il 40 per cento dei lavori della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, l'impresa potrebbe utilizzare ai fini della futura qualificazione nella categoria scorporabile l'intero importo dei lavori (sia quelli eseguiti direttamente sia quelli dati in subappalto).
- Se la stessa impresa dovesse, invece, dare in subappalto anche solo il 41 per cento di tale categoria, essa potrà utilizzare per intero i lavori direttamente eseguiti, ma soltanto una quota del 10 per cento dei lavori dati in subappalto.



....

- Pertanto, una volta fissato il principio secondo cui i lavori subappaltati sono utilizzabili, nei limiti del 30 o 40 per cento, ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, non vi sono valide ragioni che giustifichino la non applicazione di tale regola ove l'importo dato in subappalto superi dette percentuali. Al contrario, il principio di ragionevolezza imporrebbe che, anche in tale caso, l'importo dei lavori subappaltati possa essere utilizzato ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile, altrimenti verrebbero a crearsi irragionevoli disparità di trattamento a fronte di situazioni sostanzialmente analoghe.

- 
- Ne consegue che, con decreto di decisione conforme al parere del Consiglio di Stato, pubblicato sulla GURI ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sarà a breve disposto l'annullamento delle suddette disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti.



FINE